



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
MARATEA**

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea:

- VISTA** l'ordinanza n. 40/2017 emanata in data 20.10.2017 da questo Comando, avente oggetto "Interdizione degli uffici e dei parcheggi della sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea", sito in Via delle Capitanerie di Porto n.03 del Comune di Maratea (PZ);
- VISTA** l'ordinanza n. 44/2018 emanata in data 11.09.2018 di questo Comando, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, delle attività portuali e dell'accesso, circolazione e sosta nel porto di Maratea";
- VISTA** l'ordinanza del Sindaco del Comune di Maratea n. 101 Reg. Gen. emessa in data 08.08.2019;
- VISTA** l'ordinanza N.15/2020 emanata in data 27.10.2020 da questo Comando, avente oggetto "Parcheggi riservati al ceto peschereccio presso il porto di Maratea";
- RITENUTO** necessario disciplinare l'accesso, la fermata e la sosta di cicli e motocicli;
- CONSIDERATA** pertanto l'opportunità di garantire una migliore fruizione degli ambiti demaniali marittimi a favore dei possessori/conducenti di cicli e motocicli che si recano o transitano nell'area portuale del sorgitore di Maratea;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Parcheggi riservati alla sosta di cicli e motocicli)

La porzione di suolo demaniale marittimo ubicato nella zona antistante l'immobile ex sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, insistente su Via delle Capitanerie di Porto, compresa tra gli stalli già destinati al ceto peschereccio - in forza dell'ordinanza richiamata in premessa - e gli stalli destinati ai servizi istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, è destinata esclusivamente alla sosta dei cicli e motocicli. La predetta zona, contrassegnata da apposita cartellonistica verticale, viene lasciata priva di delimitazioni fisiche.

Articolo 2

(Obblighi)

Per chi fruisce di detta area, permane l'obbligo di osservanza del "Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, delle attività portuali e dell'accesso, circolazione e sosta nel porto di Maratea" richiamato in premessa;

Articolo 3
(Decorrenza)

La presente Ordinanza decorre dalla data odierna ed ha validità fino all'inizio dei lavori di messa in sicurezza dell'ex sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, e comunque fino all'emissione di eventuali atti di interdizione per motivi di protezione civile e salvaguardia della vita umana.

Articolo 4
(Manleva)

L'Autorità marittima è manlevata da qualsiasi eventuale danno a persone e/o cose che dovesse verificarsi a seguito dell'utilizzo dell'area che viene riservata al parcheggio di cicli e motocicli, per tutto il periodo di vigenza della presente.

Articolo 5
(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 6
(Pubblicazione)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Ufficio e del relativo Circondario. La diffusione ai soggetti interessati sarà, altresì, garantita mediante inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/maratea

Maratea, lì 12.08.2021

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco FRANCHINI
(Documento sottoscritto con firmadigitale ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82)